



Deliberazione del Commissario

OGGETTO: CONVENZIONE CON BIOMED S.R.L. POLIAMBULATORIO MEDICO - CHIRURGICO DI FOSSANO PER LA GESTIONE DI EVENTUALI COMPLICANZE O NECESSITA' DI PROTRAZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE POST-INTERVENTO. PROVVEDIMENTI.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Commissario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri (DAPO) e Logistica, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- visto che l'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che le Regioni stabiliscano i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale ed in particolare l'art. 8 ter, comma 2, del medesimo Decreto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie sia richiesta anche "(...) per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale (...)";
- tenuto conto che, con D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti per l'accreditamento delle strutture medesime;
- vista la circolare esplicativa prot. n. 8599 del 5 luglio 2006 con la quale il Dirigente del Settore regionale Assistenza Ospedaliera e Territoriale ha chiarito che "per garantire i collegamenti funzionali ed organizzativi tra le strutture private che svolgono attività di Day Surgery di tipo A, B e C e le strutture sanitarie di riferimento dotate di Pronto Soccorso 24h con rianimazione, è stata prevista l'obbligatorietà per queste strutture di stipulare un protocollo operativo con il sistema 118 territorialmente competente (...). Esclusivamente per le strutture private ambulatoriali che svolgono attività di Day Surgery di tipo C è prevista obbligatoriamente l'adozione di un secondo protocollo operativo finalizzato a regolamentare le complicanze ovvero quei casi di necessità che

non rivestono però carattere di emergenza-urgenza (per le quali si applica il primo protocollo)”;

- considerato che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016 ad oggetto *“Disciplina della Chirurgia Ambulatoriale Complessa. Individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell’attività e modalità applicative.”* - riguardo ai requisiti organizzativi - ha tra l’altro stabilito l’obbligo, per le strutture che svolgono attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, di prevedere collegamenti funzionali e organizzativi, attraverso protocolli formalizzati, con una struttura di ricovero di riferimento dotata di Pronto Soccorso h 24 e rianimazione, situata ad una distanza compatibile con l’efficace gestione dell’eventuale complicità o dell’eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento;
- tenuto conto che, in data 31/12/2023, scadrà la convenzione tra questa Azienda Ospedaliera e Biomed S.r.L. Poliambulatorio Medico - Chirurgico di Fossano (struttura che svolge attività di Day Surgery di tipo C e di Chirurgia Ambulatoriale Complessa) per la gestione di eventuali complicanze o necessità di protrazione del periodo di osservazione post-intervento, approvata con provvedimento n. 428 del 26/10/2020;
- preso atto che l’art. 7 della convenzione in argomento così recita: “La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi, previo accordo scritto tra le parti, ed è disdettabile da entrambe le parti, con un preavviso minimo di 30 giorni, da notificarsi mediante posta elettronica certificata. Non è previsto il rinnovo tacito.”;
- considerato che Biomed S.r.L., con nota del 17/10/2023, protocollata al n. 36000, ha richiesto il rinnovo della convenzione in oggetto per un ulteriore periodo di 36 mesi;
- vista la nota prot. n. 36348 del 19/10/2023 con la quale la S.S. DAPO e Logistica ha richiesto al Direttore f.f. della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio di esprimere parere in merito al rinnovo della suddetta convenzione, alle medesime condizioni ad oggi vigenti o a eventuali nuove modalità;
- vista la nota del 19/10/2023 con la quale il Direttore f.f. della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio ha espresso parere favorevole al rinnovo, non ritenendo di apportare alcuna modifica al testo della vigente convenzione;
- ritenuto, dunque, rinnovare per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la convenzione con Biomed S.r.l. di Fossano per la gestione di eventuali complicanze o necessità di protrazione del periodo di osservazione post-intervento, unita alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
- vista la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il responsabile del presente procedimento;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 2) di rinnovare, per le motivazioni dettagliatamente indicate nelle premesse, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2023, la convenzione con Biomed S.r.L. Poliambulatorio Medico - Chirurgico di Fossano per la gestione di eventuali complicanze o necessità di protrazione del periodo di osservazione post-intervento, unita al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di individuare la dott.ssa Manuela Tortalla - Collaboratore Amm.vo Prof.le Senior della S.S. DAPO e Logistica - quale funzionario responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90;
- 4) di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera.

**Il Commissario
Tranchida dott. Livio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore Amministrativo
Rinaldi dott. Giorgio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Il Direttore Sanitario
Coletta dr. Giuseppe**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della
Struttura Semplice Direzione Amministrativa
Presidi Ospedalieri (DAPO) e Logistica
Costanzo dott.ssa Michela**

Firmatario della proposta di delibera n.786/2023